

ADDENDUM

ALLA “CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI, PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 1, LETT. A) DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I. LOTTO 2 - A.O. ORDINE MAURIZIANO, A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO, ASL CITTÀ DI TORINO - CIG 7837347F54; LOTTO 3 - ASL TO3, ASL TO5, A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO - CIG 7837357797TRA”

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino (TO), Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Direttore della Direzione Appalti, Dott.ssa Patrizia GAMERRO (nel seguito anche “**S.C.R. Piemonte S.p.A.**”)

E

Eco Eridania S.p.A., con sede legale in Arenzano (GE), Via Pian Masino 103/105, capitale sociale Euro 22.005.157,00, iscritta al Registro delle Imprese di Genova al n. GE-312808, P. IVA 03033240106 ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona del procuratore e legale rappresentante Dott. Claudio FUMARIA, nella sua qualità di impresa mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese composto altresì da **Bi.vi. s.r.l.**, in qualità di mandante, con sede legale in Torino (TO), C.so Moncalieri 438/A, capitale sociale Euro 93.600,00, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. TO-503969, P. IVA 01735010017, ivi domiciliata ai fini del presente atto,

giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dalla Dott.ssa Paola Bottino notaio in Arenzano repertorio n. 4751 (nel seguito per brevità congiuntamente anche **“Fornitore”**);

PREMESSO CHE

a) con Disposizione del Consigliere Delegato n. 48 del 17 febbraio 2020 veniva approvato l’esito della Gara regionale centralizzata per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari, occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte (**“Gara 17-2019”**), indetta con Disposizione del Consigliere Delegato n. 96 del 27 marzo 2019, nei termini che seguono:

LOTTO 1 - AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO		
Operatore economico	Valore complessivo offerto per 48 mesi	prezzo offerto per CER Quantitativamente prevalente: 18 01 03* Sede centrale
RTI Eco Eridania S.p.A. (mandataria)-Recurfix di F.E. S.r.l. (mandante) P.IVA 03033240106-01609541006	€ 6.112.271,62	€ 1,24
LOTTO 2 - AO ORDINE MAURIZIANO, AOU SAN LUIGI, ASL CITTÀ DI TORINO		
Operatore economico	Valore complessivo offerto per 48 mesi	prezzo offerto per CER quantitativamente prevalente: 18 01 03* Sede centrale
RTI Eco Travel S.r.l. (mandataria)-BI.VI. S.r.l. (mandante) P.IVA 02299270922-01735010017	€ 6.336.910,48	€ 1,24
LOTTO 3 - ASL TO3, ASL TO5, A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO		
Operatore economico	Valore complessivo offerto per 48 mesi	prezzo offerto per CER quantitativamente prevalente: 18 01 03* Sede centrale
RTI Eco Travel S.r.l. (mandataria)-BI.VI. S.r.l. (mandante) P.IVA 02299270922-01735010017	€ 6.541.015,46	€ 1,26
LOTTO 4 – ASL BI, ASL TO4, ASL VC		
Operatore economico	Valore complessivo offerto per 48 mesi	prezzo offerto per CER quantitativamente prevalente: 18 01 03* Sede centrale
RTI Eco Eridania S.p.A. (mandataria)-Recurfix di F.E. S.r.l. (mandante) P.IVA 03033240106-01609541006	€ 4.757.101,25	€ 1,23
LOTTO 5 - AOU NO, ASL NO, ASL VCO		
Operatore economico	Valore complessivo offerto per 48 mesi	prezzo offerto per CER quantitativamente prevalente: 18 01 03* Sede centrale
RTI Eco Eridania S.p.A. (mandataria)-Recurfix di F.E. S.r.l. (mandante) P.IVA 03033240106-01609541006	€ 5.471.527,29	€ 1,25

b) in data 18 marzo 2020 SCR Piemonte S.p.A. ed Eco Travel s.r.l., nella sua qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (di

seguito anche “RTI”) composto altresì da Bi.vi. s.r.l., quale mandante, sottoscrivevano la “*Convenzione per il servizio di smaltimento rifiuti, per le aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all’art. 3 comma 1, lett. A) della L.R. 19/2007 e s.m.i. Lotto 2 - A.O. Ordine Mauriziano, A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano, ASL Città di Torino - CIG 7837347F54; Lotto 3 - ASL TO3, ASL TO5, A.O. S. Croce e Carle di Cuneo - CIG 7837357797TRA*”, avente validità ed efficacia fino al 17 marzo 2024, ai sensi del relativo art. 3 (di seguito anche la “*Convenzione*”);

c) il suddetto art. 3 prevede altresì che “*su richiesta di S.C.R. Piemonte per un periodo di 24 mesi, durante i quali potranno essere emessi ulteriori Ordinativi di fornitura*”;

d) con Nota Prot. SCR n. 1411 del 21 febbraio 2022 veniva comunicato che “*in data 11 Febbraio 2022 con atto Rep. n. 66435 – Raccolta n. 18623 del Notaio Zabban-Notari-Rampolla di Milano è stato sottoscritto l’atto di Scissione parziale del ramo continentale di Eco Travel Srl esercente l’attività di gestione di rifiuti speciali. L’efficacia dell’operazione sopra richiamata avrà decorrenza il giorno 1 (uno) marzo 2022. In virtù del presente atto Eco Eridania spa assumerà tutti i diritti ed obblighi oggi in capo alla società titolare del ramo scisso a decorrere dalla data di efficacia sopra indicata con particolare riferimento alla fatturazione in capo a Eco Travel Srl che sarà assunta da Eco Eridania Spa*”;

e) con Note Prot. SCR nn. 313 e 314 del 17 gennaio 2024, depositate agli atti della Direzione Appalti, le Aziende Sanitarie “*CNI*” e “*CN2*” comunicavano la volontà di aderire alla Convenzione relativa al Lotto 3, a far data, rispettivamente, dal 1° gennaio 2025 e dal 18 marzo 2024, trasmettendo

altresì i prospetti relativi ai fabbisogni e alle previsioni di spesa;

f) rispetto alle sopravvenute esigenze comunicate dalle Aziende Sanitarie “CNI” e “CN2”, veniva espletata apposita istruttoria in esito alla quale, verificato che trattasi delle medesime prestazioni oggetto della Convenzione in epigrafe e che la quantificazione totale delle specifiche esigenze rientra nell’ambito dell’incremento ex artt. 106, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 2.4 della Convenzione medesima, con Nota Prot. SCR n. 120 del 10 gennaio 2024 S.C.R. Piemonte S.p.A. comunicava al RTI aggiudicatario del Lotto 3 la volontà di esercitare l’opzione del c.d. “quinto d’obbligo” agli stessi patti, prezzi e condizioni, con le decorrenze sopra descritte;

g) con la medesima Nota, in considerazione di quanto precede e dell’approssimarsi della scadenza del termine di validità ed efficacia della Convenzione, valutate le ragioni di opportunità e convenienza, SCR Piemonte S.p.A. comunicava al RTI aggiudicatario dei Lotti 2 e 3 della Gara 17-2019 la volontà di attivare la prevista opzione di rinnovo contrattuale per un periodo di 15 mesi, tenuto conto della quantificazione totale delle specifiche esigenze delle Aziende Sanitarie aderenti e della disponibilità residua, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara in fase di predisposizione;

h) Eco Eridania S.p.A., in qualità di mandataria del RTI in epigrafe (stante la modifica societaria di cui alla precedente premessa di cui alla lett. d), sottoscriveva la Nota Prot. SCR n. 120 del 10 gennaio 2024 e la trasmetteva per accettazione a SCR Piemonte S.p.A. (Nota Prot. SCR n. 324 del 17 gennaio 2024, depositata agli atti della Direzione Appalti);

i) stante quanto precede, , al fine di garantire senza soluzione di continuità l’espletamento delle prestazioni oggetto della Convenzione nelle more

dell'espletamento di una nuova procedura di gara, con Determinazione del Direttore Appalti n. 44 del 12 febbraio 2024 veniva disposta l'attivazione della prevista opzione di rinnovo, in favore delle Aziende Sanitarie aderenti, alle condizioni contrattuali ed economiche vigenti, per un ulteriore periodo di 15 mesi, decorrenti dal 18 marzo 2024, ad eccezione dell'Azienda Sanitaria "CNI", nei confronti della quale il disposto rinnovo contrattuale avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025;

j) relativamente ai quantitativi previsti rispetto al Lotto 3, in ragione delle sopravvenute esigenze comunicate Aziende Sanitarie "CNI" e "CN2", con la medesima Determinazione veniva altresì disposta l'attivazione dell'opzione del c.d. "quinto d'obbligo" ex artt. 106, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 2.4 della Convenzione, agli stessi patti, prezzi e condizioni, con le decorrenze di cui alla premessa precedente;

k) il Fornitore prorogava fino al 30 dicembre 2025 la validità ed efficacia della cauzione definitiva prestata mediante polizza assicurativa n. 3038015903591, rilasciata da Assicuratrice Milanese S.p.A., integrandone altresì il relativo valore, mediante costituzione di apposita appendice depositata agli atti della Direzione Appalti;

l) ricorrendo le fattispecie di cui all'art. 106, co. 1, lett. a) e lett. d), n. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si rende necessaria la sottoscrizione del presente Addendum alla Convenzione (di seguito anche "Addendum").

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse di cui sopra nonché gli atti e i documenti ivi richiamati -

ancorché non materialmente allegati - costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum.

ART. 2 – MODIFICA SOGGETTIVA DELLA CONVENZIONE

Per le motivazioni di cui premessa, il RTI sottoscrittore della Convenzione, dapprima composto da Eco Travel S.r.l. (mandataria) e BI.VI. S.r.l. (mandante), deve intendersi costituito da Eco Eridania S.p.A. (mandataria) e BI.VI. S.r.l. (mandante) a far data dal 1° marzo 2022.

ART. 3 – DURATA

Il termine di validità ed efficacia della Convenzione di cui all'art. 3 citato in premessa è rinnovato – alle condizioni contrattuali ed economiche vigenti – per un ulteriore periodo di 15 mesi, decorrenti dal 18 marzo 2024, ad eccezione dell'Azienda Sanitaria “CNI”, nei confronti della quale il disposto rinnovo contrattuale avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025.

ART. 4 – INCREMENTO DEI QUANTITATIVI PREVISTI PER IL LOTTO 3

Alla luce delle sopravvenute esigenze comunicate dalle Aziende Sanitarie “CNI” e “CN2”, i quantitativi previsti per il Lotto 3 sono incrementati fino a concorrenza di un quinto, ai sensi degli artt. 106, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 2.4 della Convenzione.

Tale incremento avrà efficacia dal 18 marzo 2024, ad eccezione dell'Azienda Sanitaria “CNI”, nei confronti della quale il medesimo opererà a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Letto, confermato e sottoscritto.

SCR PIEMONTE S.P.A.

IL FORNITORE